

Regolamento per l'esercizio del Commercio su Area Pubblica

(L.R. 23 Novembre 2018, n.62)

Approvato con Deliberazione C.C. n° del

In vigore dal

Sommario

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - PREMESSA.....	4
ART. 2 – FINALITA’.....	4
ART. 3 – CRITERI GENERALI.....	5
ART. 4 - DEFINIZIONI	5
ART. 5 – TIPOLOGIE DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’	7

CAPO II..... 8

ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ.....	8
Art. 6 – VENDITA DI PARTICOLARI MERCI	8
ART. 7 - AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO MEDIANTE L’USO DI POSTEGGIO.....	8
ART. 8 - LA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITA’ PER LA FORMA ITINERANTE	9
ART. 9 – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ IN ASSENZA DEL TITOLARE	10
ART. 10 – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA.....	10
ART. 11 – OPERAZIONI DI SPUNTA	11
ART. 12 – ORARIO DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’	12

CAPO III 13 |

DURATA DELLE CONCESSIONI	13
ART. 13 – SCADENZA DELLE CONCESSIONI ESISTENTI	13
ART. 14 – DURATA DELLE CONCESSIONI DEI MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI	13
ART. 15 – RINNOVO DELLE CONCESSIONI.....	13

CAPO IV 14 |

AUTORIZZAZIONE MEDIANTE L’USO DI POSTEGGIO	14
ART. 16 – BANDO DI MIGLIORIA	14
ART. 17 – SCAMBIO DEL POSTEGGIO.....	15
ART. 18 – BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE.....	15
ART. 19 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	16
ART. 20 – PRODUTTORI AGRICOLI.....	16
ART. 21 – AFFIDAMENTO A PRIVATI	17
ART. 22 – MODIFICHE AL SETTORE MERCEOLOGICO.....	17
ART. 23 - SUBINGRESSO.....	18
ART. 24 - CESSAZIONE	19

CAPO V..... 19 |

I LUOGHI DEL COMMERCIO	19
ART. 25 – LE AREE DEDICATE AL COMMERCIO.....	19
ART. 26 – UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO.....	19
ART. 27 – UTILIZZO DELLE TENDE SOLARI.....	20
ART. 28 – UTILIZZO DEI VEICOLI DEFINITI “CAMION NEGOZIO”.....	20
ART. 29 – LA FORMA ITINERANTE, DIVIETI E LIMITAZIONI.....	21
ART. 30 – I MERCATI.....	22
ART. 31 – LE FIERE.....	22
ART. 32 – LE FIERE PROMOZIONALI.....	23
ART. 33 – LE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO	24
ART. 34 MERCATINI DEI NON PROFESSIONISTI	25
ART. 35 – DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE DI POSTEGGIO O “SCIA”.....	26
ART. 36 – SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’.....	27
ART. 37 – SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO.....	27
ART. 38 - ISTITUZIONE, SOPPRESSIONE E SPOSTAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE....	28
ART. 39 – SANZIONI	28
ART. 40- NORME TRANSITORIE E FINALI	29

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PREMESSA

1. Il presente Regolamento è emanato in esecuzione dell’articolo 43, comma 5, della Legge Regionale della Toscana 23 Novembre 2018 n° 62 “Codice del Commercio”.
2. Il Piano Comunale per l’esercizio del commercio su area pubblica, previsto dall’articolo 43, comma 1, della Legge Regionale Toscana n. 62/2018 costituisce parte integrante del presente Regolamento anche se approvato con Deliberazione esterna ad esso, completando la disciplina comunale in materia.
3. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale.
4. Il Regolamento può essere aggiornato in qualsiasi momento mediante le medesime modalità previste per la sua approvazione.

ART. 2 – FINALITA’

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni della Legge Regionale 62/2018, disciplina l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica, le procedure amministrative relative e l’individuazione dei luoghi dove tale attività è consentita. Persegue inoltre le seguenti finalità:

- a) *Organizzazione dell’attività commerciale su area pubblica ed il suo corretto svolgimento;*
- b) *Riqualificazione e sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;*

- c) Trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di impresa e circolazione delle merci;*
- d) Tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;*
- e) Pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al ruolo e riconoscimento delle medie e piccole tipologie di attività commerciale nonché la tutela dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;*
- f) Valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, promozione del territorio e delle risorse comunali;*
- g) Efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.*

ART. 3 – CRITERI GENERALI

1. I criteri generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche si basano sui seguenti indirizzi:

- a) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tal fine forme di incentivazione;*
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;*
- c) salvaguardare le aree di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale;*
- d) disciplinare le varie fasi e casistiche di accesso all'attività, nell'ottica della semplificazione amministrativa e della celerità del procedimento;*
- e) regolamentare le situazioni che nel tempo si sono radicate sul territorio e che hanno dimostrato la loro utilità e affinità ai criteri generali circa gli scopi, i principi e le finalità del presente regolamento.*

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini e gli effetti del presente regolamento sono riportate integralmente le definizioni contenute nella Legge Regionale vigente in materia, e quelle di altre fattispecie quali:

- a) Per legge regionale: la Legge Regionale Toscana 23 Novembre 2018, n° 62 (pubblicata sul BURT n° 53 del 28 Novembre 2018) e successive modificazioni;*
- b) Per commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;*
- c) Per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;*
- d) Per mercato: l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;*

- e) *Per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale;*
- f) *Per posteggio: la parte di area pubblica o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, data in concessione ad un operatore per l'esercizio dell'attività commerciale;*
- g) *Per fiera: la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;*
- h) *Per fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive alle quali partecipano gli operatori su area pubblica e possono partecipare tutti coloro che sono iscritti nel registro delle imprese;*
- i) *Per manifestazione commerciale a carattere straordinario: la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive, alle quali partecipano tutti coloro che sono in possesso di regolarità contributiva;*
- j) *Per mercatino degli Hobbisti la manifestazione riservata a soggetti non professionali che vendono cose di loro produzione di modico valore.*
- k) *Per spunta: l'operazione con la quale, all'orario stabilito dal Comune, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;*
- l) *Per spuntista: l'operatore abilitato all'esercizio dell'attività nella Regione Toscana e che, non risultando titolare di concessione di posteggio per quel giorno con il titolo abilitativo esibito, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore concessionario o non ancora assegnato;*
- m) *Per presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;*
- n) *Per migliona: la procedura che precede l'emanazione del bando pubblico di assegnazione dei posteggi non occupati, che consente agli operatori concessionari di richiedere il trasferimento, all'interno del medesimo mercato e nell'ambito del medesimo settore merceologico o specializzazione merceologica, della propria attività e quindi concessione;*
- o) *Per scambio del posteggio: la possibilità di due operatori appartenenti al medesimo settore o specializzazione merceologica di essere autorizzati allo scambio dei posteggi in loro concessione;*
- p) *Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto formale rilasciato dal SUAP nel quale è ubicato il posteggio e nel quale sia contestuale la concessione di suolo pubblico con le indicazioni relative alla scadenza, edizione, ubicazione, dimensioni dell'area, settore merceologico o specializzazione merceologica autorizzata;*
- q) *Per abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante: la SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività) art. 38 L.R. 62 o l'autorizzazione di tipo b) rilasciata dai Comuni delle altre Regioni, che abilita il soggetto ad esercitare l'attività esclusivamente in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;*
- r) *Per posteggio riservato: il posteggio individuato per produttori agricoli e/o soggetti portatori di handicap, nonché quelli eventualmente previsti per l'imprenditoria giovanile;*

- s) *Per settore merceologico: la limitazione alla vendita di merci riconducibili ai settori ALIMENTARE e/o NON ALIMENTARE;*
- t) *Per specializzazione merceologica: la/le tipologia/e di prodotto rientrante in un medesimo settore merceologico;*
- u) *Per operatore su area pubblica: l'impresa individuale o società di persone o di capitale, abilitata all'esercizio dell'attività da uno dei Comuni delle regioni Italiane o da uno dei paesi dell'Unione Europea;*
- v) *Per produttore agricolo: il soggetto che ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile effettua la coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, come individuato dal Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n° 228, che effettua la vendita su area pubblica dei prodotti provenienti, in misura prevalente, dalle proprie colture o allevamenti;*
- w) *Per DURC:il Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come previsto all'art.44 della Legge Regionale 62/2018.*

ART. 5 – TIPOLOGIE DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto nelle forme di commercio itinerante o mediante l'utilizzo di apposite aree individuate dal Piano e definite posteggi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f) del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo dei posteggi necessita di apposita autorizzazione rilasciata dal SUAP titolare dell'area data in concessione.
3. L'esercizio dell'attività in forma esclusivamente itinerante è consentito a chi sia in possesso di SCIA di cui all'articolo 19 della legge 241/90, presentata al Comune di residenza anagrafica, sede legale dell'impresa o in qualsiasi altro comune nel quale si sia inteso avviare in concreto l'attività.
4. I posteggi o il complesso di posteggi possono assumere, a seconda dei casi, le seguenti denominazioni:
 - a) *posteggi isolati o fuori mercato*
 - b) *mercati*
 - c) *fiere*
 - d) *fiere promozionali*
 - e) *manifestazioni commerciali a carattere straordinario*
 - f) *mercatini degli hobbisti*
5. L'autorizzazione o la SCIA devono essere esibite ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza.
6. L'autorizzazione o la SCIA relativa all'esercizio del commercio del settore merceologico alimentare consente anche, previo rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, il consumo immediato dei prodotti purché in assenza del servizio assistito di somministrazione nelle forme previste dall'articolo 3 comma 1 lettera f) bis del Decreto Legge 4 Luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 4 Agosto 2006 n. 248.
7. L'autorizzazione o la SCIA relativa all'esercizio del commercio del settore merceologico alimentare consente anche, previo rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, di effettuare sia la vendita che la somministrazione di cibi e di bevande, sempre che l'interessato risulti in possesso dei requisiti morali

necessari per l'esercizio sia per l'una che dell'altra specialità; l'abilitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione deve risultare sull'autorizzazione o sulla SCIA presentata ai sensi dell'articolo 8 comma 3, del presente regolamento.

8. La vendita e somministrazione di bevande alcoliche su area pubblica è disciplinata dalla normativa nazionale di settore.

CAPO II

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 6 – VENDITA DI PARTICOLARI MERCI

1. L'esposizione delle merci usate dovrà essere adeguatamente pubblicizzata dall'esercente anche mediante appositi cartelli e non dovrà in alcun modo trarre in inganno il consumatore finale; a tali merci non si applicheranno le disposizioni del TULPS nell'ipotesi che queste siano poste in vendita ad un prezzo non superiore a 100 € essendo tali limite da considerarsi come riferibile a merci di scarso valore commerciale.
2. La vendita in qualsiasi forma di oggetti da punta e da taglio atti ad offendere è soggetta al preventivo rilascio della licenza prevista dall'articolo 37 del TULPS, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n° 773, rilasciata dal comune di residenza e vidimata da tutti i comuni nel cui territorio si intende effettuare la vendita. La licenza ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dal suo rilascio, ai sensi dell'articolo 13 del TULPS approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n° 773.
3. Rimangono valide e pienamente applicabili le altre disposizioni speciali che prevedono il possesso di specifiche qualifiche, attestati, diplomi, licenze o titolo comunque denominato necessarie per la vendita di determinati prodotti.
4. Nell'ipotesi che le merci poste in vendita necessitino anche del rilascio di una licenza, attestazione, comunicazione o altro titolo previsto dalle disposizioni del TULPS, tale titolo dovrà essere esibito in originale agli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di applicazione del TULPS.
5. La vendita dei funghi epigei non coltivati è consentita solo su posteggio e nel rispetto delle previsioni contenute nella Legge Regionale 16 del 22 Marzo 1999, del DPR 376 del 14 Luglio 1995 e D.G.R. 939 del 9 Agosto 1999.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO

1. L'attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione ed alla contestuale concessione di posteggio da parte del SUAP.
2. L'autorizzazione è rilasciata, sulla base delle indicazioni contenute nell'articolo 18 del presente regolamento, a persone fisiche, società di persone o di capitale, che risultino in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 della legge regionale 62/2018.
3. L'autorizzazione è rilasciata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare e/o per determinate specializzazioni merceologiche, sempre che sia dimostrato - nel caso di settore alimentare - anche il possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 12 della legge

regionale 62/2018 dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero della persona da loro preposta all'esercizio dell'impresa.

4. Contestualmente all'autorizzazione di cui al presente articolo il SUAP rilascia la concessione di suolo pubblico che abilita ad esercitare, limitatamente al settore merceologico o specializzazione merceologica indicata, l'attività di commercio nel giorno e con le caratteristiche dimensionali e di luogo indicate nella concessione stessa.
5. Le caratteristiche di ciascun posteggio sono oggetto di dettagliata specifica nel Piano del Commercio e fanno parte della ricognizione delle aree previste dal Piano medesimo ai sensi dell'articolo 1 comma 2.
6. E' fatto divieto all'esercente concessionario del posteggio, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella ricognizione dell'area utilizzata contenuta nel piano delle aree e indicata nella concessione, sia in relazione alle sue dimensioni, che alla destinazione merceologica e/o specializzazione merceologica.
7. Il rilascio dell'autorizzazione è sottoposto alla verifica del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera w) e secondo le disposizioni del successivo articolo 10.
8. L'autorizzazione, da esibirsi agli organi di vigilanza, consente l'esercizio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale e la partecipazione alle operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere.
9. Nell'ipotesi in cui la concessione di posteggio per il commercio di prodotti alimentari consenta la realizzazione di una struttura fissa, inamovibile e permanentemente fissata a terra, da realizzarsi previo consenso dei competenti uffici edilizi comunali, la struttura non potrà consentire l'accesso al suo interno dei clienti; tale particolarità, infatti, è riservata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande prevista dal capo VI della legge regionale 62/2018.

ART. 8 - LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITA' PER LA FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma esclusivamente itinerante è consentito a coloro che sono in possesso della Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 241/90, presentata al Comune di residenza anagrafica dell'imprenditore o sede legale della società o ad uno dei Comuni italiani nei quali si sia inteso in concreto avviare l'attività.
2. La SCIA, da esibirsi agli organi di vigilanza, consente l'esercizio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, la partecipazione alle operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere e la vendita al domicilio dell'acquirente, intendendo per questo non solo la privata dimora, ma anche il luogo dove l'acquirente si intrattiene per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
3. La Segnalazione abilita all'esercizio dell'attività per uno o entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare, e/o per determinate specializzazioni merceologiche, sempre che sia dimostrato il possesso del requisito morale previsto dall'articolo 11 della legge regionale 62/2018; nel caso di settore merceologico alimentare dovrà essere dimostrato anche il possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 12 della legge regionale 62/2018 dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero della persona da loro preposta all'esercizio dell'impresa.
3. La presentazione della SCIA è soggetta alla verifica della regolarità contributiva, da svolgersi nelle forme e nei tempi previsti dal successivo articolo 10.

ART. 9 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN ASSENZA DEL TITOLARE

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o di uno dei soci nel caso di impresa svolta in forma societaria, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente ai dipendenti e collaboratori, come previsto dall'articolo 42 della legge regionale.
2. Il rapporto tra l'impresa ed il soggetto che la conduce in assenza del titolare è comprovato mediante esibizione di copia del contratto di lavoro o dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) nella quale si attesti il tipo di rapporto, la sua durata e i suoi estremi al fine di consentire agli uffici il suo reperimento.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 sottoscritta da entrambi gli interessati, titolare e sostituto, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento dei firmatari, deve essere esibita in originale, unitamente al titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano, nei posteggi dati in concessione o ottenuti mediante le operazioni di spunta, la vendita prevista dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n°228.
5. Nell'ipotesi in cui l'attività esercitata riguardi anche la vendita di prodotti sottoposti al possesso di licenza di Polizia ai sensi del precedente articolo 6 il sostituto del titolare dovrà risultare anche nominato rappresentante nella conduzione della licenza come previsto dall'articolo 8 del TULPS.
6. La persona che sostituisce il titolare durante la sua assenza deve possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 11 della legge regionale 62/2018, nell'ipotesi che ponga in vendita prodotti alimentari dovrà possedere anche i requisiti previsti dall'articolo 12.

ART. 10 – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio, isolato, nel mercato, fiera, fiera promozionale o manifestazione commerciale a carattere straordinario è sottoposto alla verifica e al possesso della regolarità contributiva mediante accertamenti effettuati dagli uffici comunali.
2. Tale regolarità deve essere garantita anche per la partecipazione alle operazioni di spunta ed in tutte le tipologie di manifestazioni previste dall'articolo 5 comma 4 del presente regolamento che si svolgono su area pubblica.
3. Gli operatori su area pubblica che risultino in possesso di titoli abilitativi di altre regioni e che intendano utilizzare posteggi o partecipare alle operazioni di spunta dovranno esibire la documentazione autocertificativa redatta nella forma prevista dal DPR 445/2000 nel quale si attesti, oltre a tutti gli estremi dell'operatore e della sua azienda, anche la posizione di iscrizione al Registro delle imprese ed all'INPS o INAIL solo se la regolarità contributiva non sia prevista nella Regione di provenienza come requisito indispensabile per l'esercizio dell'attività.
4. I produttori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che effettuano, ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n° 228, la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti non sono tenuti, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 lettera c) della legge regionale, al rispetto delle disposizioni contenute nella legge stessa salvo che per quanto attiene alle disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alla sostituzione del titolare. Ne consegue che tali soggetti, o i loro sostituti, che effettuano la vendita nei posteggi dati loro in concessione o che partecipano alle operazioni di spunta allo scopo di poter utilizzare uno dei posteggi loro riservati,

dovranno rispettare le previsioni contenute negli articoli 42 e 44 della legge regionale, esercizio dell'attività in assenza del titolare e obbligo di regolarità contributiva.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche ai produttori agricoli che provengono da altre Regioni italiane.
6. Sono comunque applicabili le disposizioni relative alla verifica del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva nei casi di assegnazione della concessione di suolo pubblico a mezzo bando o per la partecipazione alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
7. Nell'ipotesi di rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio a seguito di assegnazione a mezzo di bando pubblico previsto dell'articolo 18 del presente regolamento, saranno applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 44 e 45 della legge.

ART. 11 – OPERAZIONI DI SPUNTA

1. Nelle fiere e nei mercati i posteggi temporaneamente non occupati o non ancora dati in concessione, sono assegnati, per quel solo giorno, mediante le operazioni di spunta, nel rispetto dei settori merceologici e delle categorie che possono accedere ai posteggi riservati.
2. Le operazioni di spunta non sono effettuate quando la concessione di posteggio sia occupata da strutture regolarmente autorizzate e fissate permanentemente al suolo dal concessionario assente.
3. All'ora stabilita, gli addetti effettuano le operazioni di spunta alle quali possono partecipare tutti gli operatori comunitari in possesso di un titolo abilitativo valido per l'esercizio nella Regione Toscana e che non preveda la concessione di posteggio in altro mercato o area isolata per quel giorno, assegnando il posteggio, sulla base della specializzazione merceologica o riserva di categoria, seguendo la graduatoria formata dalle presenze maturate per quel mercato e per quella specializzazione merceologica o categoria e in caso di parità sarà data la precedenza a colui che vanta la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per l'esercizio del commercio su area pubblica.
4. I partecipanti alle operazioni dovranno esibire l'autorizzazione o la SCIA, la documentazione attestante la propria posizione assicurativa relativa alla regolarità contributiva indicata dal precedente articolo 10 e se collaboratori o dipendenti, la certificazione prevista dall'articolo 9.
5. Nell'ipotesi che l'operatore sia abilitato ad entrambi i settori merceologici dovrà indicare per quale dei due intenda partecipare all'operazione di spunta.
6. L'addetto del Comune provvederà ad aggiornare in tempo reale le graduatorie redatte per tipologia di settore merceologico, alimentare e non alimentare, produttore agricolo e soggetto diversamente abile.
7. Nell'ipotesi che i punteggi per le operazioni di spunta siano stati assegnati indipendentemente dal settore merceologico alla data di entrata in vigore del presente regolamento tale punteggio confluirà nella graduatoria relativa al settore merceologico indicato nel titolo abilitativo.
8. Non è consentito ad un medesimo soggetto di partecipare alle operazioni con più titoli abilitativi, salva l'ipotesi che sia accompagnato da un soggetto in possesso delle certificazioni previste dall'articolo 9, dalle attrezzature e merci di ognuna delle aziende partecipanti e dei relativi misuratori fiscali o altri sistemi consentiti.
9. I soggetti diversamente abili di cui all'articolo 41 comma 1 lettera a) della legge regionale, possono partecipare alle operazioni di spunta per l'assegnazione del posteggio loro riservato, se in grado di comprovare la specifica appartenenza a tale categoria; in caso contrario o a loro insindacabile scelta da

effettuarsi all'inizio delle operazioni potranno richiedere di partecipare alla spunta per uno dei posteggi non riservati, pur nel rispetto del settore merceologico; in tale ipotesi la presenza verrà assegnata sulla graduatoria per la quale si è chiesto di partecipare.

10. Sarà assegnato un punto di presenza a tutti gli operatori che abbiano partecipato regolarmente all'operazione; la presenza non verrà assegnata a coloro che avendo avuto l'opportunità di esercitare abbiano rifiutato l'utilizzo del posteggio o abbiano abbandonato, senza un giustificato motivo, il mercato e l'area assegnata prima del termine dell'orario di attività, salvo casi di forza maggiore.
11. L'ufficio comunale aggiorna ad ogni edizione le graduatorie delle operazioni di spunta, sulla base degli estremi del titolo abilitativo esibito per tale partecipazione.
12. Con apposita determina, da pubblicare sull'Albo Pretorio con frequenza di regola semestrale e per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni, sono rese note le graduatorie delle operazioni di spunta suddivise ai sensi del precedente comma 6; gli operatori interessati potranno presentare memorie e osservazioni entro il termine di pubblicizzazione, trascorso il quale queste si intendono definitive.
13. Verranno cancellati dalla graduatoria di spunta gli operatori che non si siano presentati a tali operazioni, con il medesimo titolo abilitativo, per un periodo consecutivo superiore ai 2 (due) anni per i mercati o superiore a 7 (sette) anni per le fiere, ovvero che in tale periodo non abbiano acquisito alcuna presenza.
14. E' fatto divieto all'operatore che abbia ottenuto l'opportunità di utilizzare il posteggio mediante le operazioni di spunta, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella concessione ovvero specificato nella parte seconda del presente Regolamento in riferimento alla ricognizione dell'area utilizzata.
15. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nell'ipotesi che al termine delle operazioni di spunta non siano stati occupati tutti i posteggi liberi, a causa della carenza dei partecipanti alla spunta per quel settore merceologico o posteggio riservato, si procederà all'assegnazione della concessione, per quel solo giorno, agli operatori aventi diritto a partecipare alla spunta indipendentemente dal settore merceologico autorizzato, salvo eccezioni espressamente previste dal Piano del Commercio per quei posteggi che, per la loro particolare ubicazione, a tutela dell'interesse sociale e/o storico-artistico ovvero per le ridotte dimensioni, non consentono l'utilizzo ad operatori con diversa tipologia e/o specializzazione di quella indicata.

ART. 12 – ORARIO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Gli orari di esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di posteggio che in forma esclusivamente itinerante, devono intendersi liberalizzati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d) bis del DL 223/2006 convertito con modificazioni con la Legge 248/2006.
2. Sulla base delle indicazioni emanate dalla Giunta Comunale il Responsabile dell'Ufficio preposto, allo scopo di rendere fruibile alla cittadinanza ed al transito veicolare e pedonale le aree oggetto delle concessione di suolo pubblico, prevede l'orario di inizio e quello di termine della utilizzazione del posteggio, tenuto conto dell'attività di vendita e del tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.
3. La disposizione del precedente comma 2 non si applica alle attività svolte nei posteggi che siano state autorizzate alla non rimozione delle strutture di vendita.
4. Il Sindaco, con apposita Ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 50 comma 7 del D.lgs 267/2000 determina, nell'ambito delle disposizioni emanate ai sensi del comma 2, l'orario entro il quale l'operatore

concessionario debba occupare il posteggio assegnato, ritenendolo assente se superato; l'orario entro il quale l'area debba essere resa sgombra da merci e attrezzature al fine di poter dare inizio alle operazioni di pulizia dell'area mercatale; dovrà inoltre anche indicare l'orario di inizio delle operazioni di spunta.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 4, emanate anche a carattere generale, costituiscono parte integrante del presente Regolamento anche se emesse e modificabili con atto esterno ad esso.
6. Su richiesta degli interessati o di iniziativa dell'Amministrazione è possibile emanare deroghe di orario rispetto a quanto stabilito ai sensi dei commi 2 e 4.

CAPO III

DURATA DELLE CONCESSIONI

ART. 13 – SCADENZA DELLE CONCESSIONI ESISTENTI

1. Le concessioni di posteggio con scadenza antecedente al 31 Dicembre 2020 e rinnovate ai sensi dell'articolo 181 commi 4 bis e 4 ter del DL 19 Maggio 2020 n 34 convertito con la Legge 17 Luglio 2020 n 77, mantengono la loro scadenza fissata al 31 Dicembre 2032.
2. Le concessioni di posteggio con scadenza antecedente al 31 Dicembre 2020 e non rinnovate ai sensi del precedente comma 1, sono rinnovate entro il 30 Giugno 2024 sulla base delle indicazioni contenute nell'articolo 5 della legge 30 Dicembre 2023 n 214 per una durata di 12 anni decorrenti dal 1 Gennaio 2021.

ART. 14 – DURATA DELLE CONCESSIONI DEI MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI

1. Le concessioni di suolo pubblico, che avranno una durata di 10 anni, sono rilasciate attraverso bandi pubblici di selezione sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Il comune si riserva la facoltà, qualora ve ne fosse la necessità, di inserire nel bando di selezione pubblica eventuali ulteriori e successivi criteri da utilizzare in caso di parità dei concorrenti.

ART. 15 – RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Nei casi previsti dall'articolo 13 comma 2 le concessioni di suolo pubblico sono rinnovate previa verifica, prevista dal DM 25 Novembre 2020, del possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Possesso del requisito morale previsto dall'articolo 11 della legge regionale 62/2018; nell'ipotesi di svolgimento di attività in forma societaria o collettiva il requisito dovrà essere posseduto da tutti i soggetti nei confronti dei quali si effettuino le verifiche antimafia ai sensi dell'articolo 85 del DPR 159/2011.

- b) Per le sole concessioni relative al settore alimentare, anche se eventualmente abbinate al settore non alimentare, mantenimento del requisito professionale previsto dall'articolo 12 della LR 62/2018.
 - c) Mantenimento dell'iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica; è consentita l'iscrizione quale azienda inattiva nella sola ipotesi di cessione in gestione dell'azienda, in tale ipotesi il gestore dovrà dimostrare la propria personale iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica.
 - d) Regolarità contributiva.
2. Nell'ipotesi che il gestore non risulti iscritto al registro delle imprese o che da questo si sia cancellato, si potrà procedere al rinnovo della concessione previo rientro in possesso dell'azienda da parte del titolare che risulti regolarmente iscritto per il commercio su area pubblica.
 3. Le procedure relative al rinnovo delle concessioni scadute il 31.12.2020 sono indicate dalle linee guida del DM 25 Novembre 2020.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO

ART. 16 – BANDO DI MIGLIORIA

1. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi previsto dall'articolo 18, il comune provvede ad espletare il bando di miglitoria intendendo per esso l'indicazione fornita dall'articolo 4, comma 1, lettera m) del presente Regolamento.
2. Attraverso il bando saranno pubblicizzati i posteggi non assegnati, suddivisi per settore merceologico e categoria, soggetti diversamente abili o produttori agricoli; il comune provvederà a mettere a disposizione per la visione dei posteggi una planimetria aggiornata del mercato o fiera.
3. Nei tempi, modi e forme previsti dall'articolo 18, gli operatori concessionari, nel rispetto del settore merceologico e/o specializzazione merceologica, potranno presentare domanda per l'assegnazione, in sostituzione del posteggio di cui sono concessionari, del posteggio messo a bando.
4. La graduatoria verrà formulata sulla base della maggiore anzianità di concessione di suolo pubblico riferibile all'azienda e non al suo attuale conduttore, calcolata sulla base della documentazione in possesso della pubblica amministrazione.
5. In caso di parità sarà data la precedenza a colui che potrà vantare una maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, maturata anche in modo discontinuo, relativa all'attività di commercio su area pubblica quale azienda attiva iscritta al registro delle imprese sommata a quella del suo dante causa; in caso di ulteriore parità sarà data la precedenza a colui che dimostri una propria maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica.
6. L'assegnazione di un posteggio in seguito al bando di miglitoria non modifica la durata e la scadenza della concessione.

7. Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda la partecipazione al bando di miglioria è consentita solamente se la domanda riporta anche il consenso con autocertificazione del proprietario dell'azienda oltre a quello del gestore.

ART. 17 – SCAMBIO DEL POSTEGGIO

1. In qualsiasi momento è consentito a due operatori appartenenti al medesimo settore e/o specializzazione merceologica, produttori agricoli o titolari di posteggio riservato a soggetti diversamente abili, di richiedere alla pubblica amministrazione la possibilità di scambiare fra di loro i posteggi dati in concessione.
2. Il SUAP provvede a determinare lo scambio del posteggio aggiornando l'autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico. Il titolo aggiornato manterrà la medesima scadenza prevista nel precedente atto autorizzativo.
3. Le dimensioni dei posteggi non possono essere modificate in conseguenza della richiesta di scambio essendo tale dimensionamento vincolato dal vigente Piano delle aree che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
4. Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda, la domanda di scambio del posteggio potrà essere presentata esclusivamente se corredata dal consenso di autocertificazione del proprietario dell'azienda, oltre a quello del gestore.

ART. 18 – BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE

1. I posteggi che non risultino assegnati ad alcun operatore, sia nei mercati, nelle fiere, o nei posteggi isolati o la concessione di posteggio nelle fiere promozionali, sono assegnati, unitamente all'autorizzazione, attraverso appositi bandi di selezione che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) entro i termini previsti dall'articolo 37 della legge regionale.
2. Il bando dovrà prevedere i termini e le modalità di presentazione delle domande, le forme di pubblicazione delle graduatorie ed i tempi di rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio.
3. Di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del bando il Comune provvederà a formulare la graduatoria sulla base delle indicazioni contenute nei successivi articoli.
4. La graduatoria dei partecipanti al bando sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi. Nell'ipotesi di errori o omissioni, gli operatori interessati potranno presentare memorie scritte entro il termine previsto per la pubblicazione, trascorso il quale la graduatoria si intenderà definitiva.
5. I partecipanti, risultanti aggiudicatari del bando, potranno scegliere, tra i posteggi non assegnati, decorsi i tempi di cui al comma 4, il posteggio di loro gradimento sulla base della planimetria del mercato o dell'area che verrà messa a loro disposizione. Tale scelta avverrà seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, risultante dall'espletamento del bando.
6. Non è consentito al medesimo soggetto giuridico o impresa individuale di essere titolare di un numero di concessioni superiori a quelle stabilite dall'articolo 35 comma 3; per i produttori agricoli e i soggetti portatori di handicap il numero massimo delle concessioni sarà quello previsto dall'articolo 41 della legge regionale.

7. Le graduatorie rese definitive ai sensi del comma 4 avranno validità e durata eguale a quella delle concessioni messe a bando o fino al loro esaurimento e ad esse si attingerà al fine di rilasciare le ulteriori concessioni che, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, si dovessero rendersi definitivamente libere dopo le operazioni di assegnazione previste dal comma 5.
8. In conseguenza del rilascio dell'autorizzazione/concessione a seguito di partecipazione al bando di assegnazione, verranno azzerate le presenze alle operazioni di spunta che vennero utilizzate per la partecipazione al bando.

ART. 19 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le concessioni di posteggio indicate nell'articolo 18 comma 1, saranno assegnate, per una durata di 10 anni, a mezzo bando di selezione da pubblicarsi sul bollettino della Regione Toscana (BURT) la graduatoria dei partecipanti sarà redatta attraverso sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
2. Per i posteggi che saranno istituiti successivamente all'approvazione del presente regolamento nei mercati, nelle fiere o nei posteggi isolati, almeno uno di esso sarà attribuito a soggetti che risultino possedere, alla data di pubblicazione del bando, un'età inferiore a 35 anni, in caso di società tale età dovrà essere posseduta dalla maggioranza dei soci, uno in caso di società con due soci. Nell'ipotesi di più partecipanti al bando si applicheranno i criteri previsti dalle precedenti lettere a) e b) del comma 1.
3. Per le fiere promozionali di nuova istituzione i posteggi saranno assegnati utilizzando le indicazioni contenute nel comma 1.

ART. 20 – PRODUTTORI AGRICOLI

1. I produttori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, regolarmente iscritti all'apposito Registro, possono effettuare la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n° 228; possono altresì effettuare attività di vendita su area pubblica in forma itinerante o mediante l'utilizzo di posteggio.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività in forma itinerante dovranno essere rispettate le disposizioni e le limitazioni previste dal presente Regolamento relative all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante.
3. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli mediante l'uso di posteggio potrà avvenire, fermo restando il possesso della comunicazione di cui all'articolo 4 del D.lgs 228/2001, nei posteggi espressamente previsti per tale tipologia di attività e in quelli eventualmente rimasti liberi la cui assegnazione avverrà ai sensi dell'art. 11 comma 15.
4. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto alla presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4, commi 2 e 3 del D.lgs 228/2001 al Comune dove ha sede l'azienda agricola. L'esercizio dell'attività mediante l'uso di posteggio necessita del rilascio dell'autorizzazione attraverso la partecipazione al bando pubblico di cui ai precedenti articoli 18 e 19. I produttori agricoli possono,

previo possesso della comunicazione o autorizzazione, partecipare alle operazioni di spunta relative ai posteggi loro riservati nel rispetto delle indicazioni dell'articolo 11 in quanto applicabili.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale mediante l'uso di posteggio o di partecipazione alle operazioni di spunta si applicano ai produttori agricoli le disposizioni previste in materia di DURC di cui all'articolo 44 della legge regionale e dell'articolo 10 del presente regolamento; sono soggetti anche al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 42 della legge e 9 del presente regolamento nell'ipotesi di qualsiasi forma di esercizio svolta da parte del sostituto del titolare.
6. I produttori possono consentire il consumo immediato dei prodotti alimentari anche dopo che questi abbiano subito trasformazioni o manipolazioni compreso la cottura, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e in assenza del servizio assistito di somministrazione.

ART. 21 – AFFIDAMENTO A PRIVATI

1. Il Comune può affidare a soggetti diversi la gestione del mercato, della fiera, della fiera promozionale, sulla base di specifica convenzione nella quale sono indicati i compiti ed i limiti di svolgimento dell'attività oggetto della convenzione stessa.
2. Fermo restando la predisposizione delle graduatorie finalizzate sia all'assegnazione delle concessioni di posteggio, che quelle utilizzate per le operazioni di spunta previste dai precedenti articoli, ai convenzionati saranno affidati tutti o parte dei seguenti compiti:
 - a) *Ricevimento degli operatori concessionari e verifica della occupazione del corretto posteggio.*
 - b) *Registrazione delle assenze dei concessionari.*
 - c) *Ricevimento dei partecipanti alle operazioni di spunta.*
 - d) *Verifica della regolarità delle documentazioni previste dal regolamento.*
 - e) *Assegnazione dei posteggi liberi o non assegnati*
 - f) *Aggiornamento delle graduatorie di spunta.*
3. Potranno essere assegnate in convenzione anche eventuali riscossioni di suolo pubblico.

ART. 22 – MODIFICHE AL SETTORE MERCEOLOGICO

1. Il titolare di autorizzazione o intestatario di SCIA, può presentare al SUAP la SCIA per l'aggiunta del settore merceologico, sempre che sia autocertificato il possesso dei requisiti morali e, se necessari, quelli professionali previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010. Rimane inteso che, nell'esercizio mediante posteggio, l'operatore dovrà comunque rispettare il settore e/o la specializzazione merceologica indicati nell'atto concessorio.
2. Il titolare dell'autorizzazione o l'intestatario della SCIA abilitati all'esercizio di entrambi i settori merceologici può segnalare al SUAP la soppressione di uno dei due settori merceologici; in tale ipotesi dovranno certificare il mantenimento del requisito morale. Rimane inteso che, nell'esercizio mediante posteggio, l'operatore che procede alla soppressione del settore e/o della specializzazione merceologica indicati nell'atto concessorio non potrà più esercitare con tale autorizzazione - concessione.
3. Il titolare di autorizzazione o intestatario di SCIA abilitato al commercio di prodotti alimentari può presentare al SUAP la SCIA finalizzata a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande,

certificando di possedere i requisiti morali necessari per l'esercizio di entrambe le tipologie di attività, commercio e somministrazione.

4. Fermo restando l'aggiunta o la riduzione del settore merceologico eventualmente presentata, non si avrà modifica da parte del Comune della destinazione merceologica del posteggio dato in concessione.
5. In conseguenza della variazione, aggiunta o riduzione del settore merceologico non si avrà alcuna modifica della classificazione del titolo abilitativo rispetto alla collocazione nella tipologia di graduatoria delle operazioni di spunta. Nell'ipotesi di soppressione del settore merceologico per il quale l'interessato partecipava alle operazioni di spunta si avrà l'automatica cessazione della possibilità di partecipare a tali operazioni per il settore soppresso ovvero la cancellazione dalla graduatoria per soppressione dei punteggi di spunta.

ART. 23 - SUBINGRESSO

1. L'azienda per il commercio su area pubblica, sia mediante l'utilizzo di posteggio che esclusivamente in forma itinerante, può essere ceduta a titolo definitivo o assegnata in gestione per atto tra vivi e comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il trasferimento in proprietà o gestione deve risultare da apposito atto redatto in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice Civile, ovvero atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.
3. Il subentrante dovrà presentare prima di avviare l'attività la relativa comunicazione indicando in essa gli estremi del contratto sottoscritto con il cedente e dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 e se del caso 12 della legge regionale 62/2018.
4. Il rientro in possesso dell'azienda da parte del titolare che l'abbia data in gestione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del comma 3, sempre che sia stata mantenuta l'iscrizione al registro delle imprese anche se inattiva.
5. Il comune effettuerà la verifica della regolarità contributiva per entrambi i soggetti coinvolti nella cessione dell'azienda; nell'ipotesi di verifica negativa prima dell'emissione del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione previsto dall'articolo 127 della legge regionale, saranno assegnati, con specifico provvedimento, 180 giorni di tempo per consentire di ottenere la regolarizzazione contributiva.
6. Per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data di acquisizione del titolo, le verifiche sulla regolarità contributiva saranno effettuate nei tempi previsti dall'articolo 44 comma 3 della legge regionale.
7. Nell'ipotesi che dovesse risultare la mancanza della regolarità contributiva di uno dei due interessati alla cessione o gestione dell'azienda, decorsi 180 giorni dall'esito negativo di tale verifica senza che sia intervenuta la regolarizzazione, l'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocate ai sensi dell'art. 127 comma 1 lettera e), previa comunicazione di avvio del procedimento.
8. Il subingresso in una autorizzazione o SCIA riservato ai sensi dell'articolo 41, comma 1 lettera a) della legge regionale è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap.
9. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono reintestati, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che entro il termine di 12 (dodici) mesi e comunque prima di avviare l'attività abbiano presentato la SCIA per subingresso mortis causa, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.

10. Nei casi di cui al comma 9, qualora si tratti di attività relativa al settore merceologico alimentare anche se con estensione alla facoltà di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 11 della legge regionale 62/2018, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività anche in mancanza del requisito professionale. Qualora entro un anno dalla data del decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 12 della legge regionale 62/2018, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade previa comunicazione di avvio del procedimento.
11. Per i produttori agricoli la SCIA per il subingresso potrà essere accettata solamente se sia stata ceduta tutta l'azienda agricola che aveva consentito l'attività su area pubblica e non solo i titoli abilitativi relativi allo svolgimento dell'attività.
12. Assieme al trasferimento dell'azienda in seguito a cessione definitiva o di gestione, sono anche trasferiti al subentrante i titoli preferenziali maturati con l'autorizzazione o la SCIA facente parte dell'azienda trasferita anche se questi non potranno essere cumulati con altri titoli abilitativi.

ART. 24 - CESSAZIONE

1. La cessazione definitiva dell'attività commerciale su area pubblica è sottoposta a comunicazione al Comune da effettuarsi entro i 60 (sessanta) giorni successivi rispetto al verificarsi dell'evento o in caso di cessione definitiva di azienda dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Non costituisce cessazione dell'attività la cessione in gestione dell'azienda, sempre che il cedente mantenga l'iscrizione al Registro delle Imprese anche se inattiva.

CAPO V

I LUOGHI DEL COMMERCIO

ART. 25 – LE AREE DEDICATE AL COMMERCIO

1. Sono da considerarsi luoghi dedicati allo svolgimento del commercio su area pubblica, i mercati, le fiere, le fiere promozionali, le manifestazioni commerciali a carattere straordinario e i luoghi espressamente indicati nei quali non sia interdetto l'esercizio dell'attività.
2. Tali luoghi, ad esclusione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, sono rappresentati nel Piano delle aree.
3. Per ognuno dei luoghi di cui al comma 1 il Piano indica l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro superficie e dimensione, il settore merceologico e/o la specializzazione merceologica cui sono destinati e le giornate di svolgimento.

ART. 26 – UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

1. Gli operatori su area pubblica che nell'esercizio della propria attività sono autorizzati ad utilizzare il posteggio, dato in concessione o ottenuto attraverso le operazioni di spunta, devono al termine dell'attività lavorativa giornaliera, lasciare sgombra l'area dalle attrezzature di vendita, eccetto che per strutture stabili espressamente autorizzate nell'atto di concessione; dovranno altresì rimuovere ogni

rifiuto che dovrà essere conferito secondo le modalità previste dal sistema di raccolta RSU adottato dal Comune.

2. E' fatto divieto, durante l'esercizio dell'attività, di riprodurre musica o utilizzare amplificatori, salvo che ciò non sia strumentale all'esercizio dell'attività, quale la vendita di dischi, nastri magnetici e simili. In tale ipotesi il volume dovrà essere mantenuto ad un livello basso e comunque tale da non arrecare disturbo agli altri operatori o clienti frequentatori del mercato.
3. Nell'ipotesi che l'attività commerciale su area pubblica sia esercitata mediante l'utilizzo di un veicolo, questo dovrà essere posizionato in modo da rientrare all'interno dello spazio assegnato e stabilito dal piano delle aree e non dovrà arrecare alcun tipo di danno o macchia permanente al suolo stradale.
4. L'operatore non potrà occupare alcuno spazio oltre quello costituito dal posteggio utilizzato e, in particolare, dovranno essere lasciati sgombri da cose o attrezzature i corridoi intercorrenti fra i posteggi, che potranno essere utilizzati anche come vie di fuga.
5. Non è consentito agli operatori di abbandonare l'area data in concessione prima dell'orario previsto dall'articolo 12 del presente regolamento; salvo casi di estrema necessità o avverse condizioni atmosferiche.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni della legge e delle norme attuative.

ART. 27 – UTILIZZO DELLE TENDE SOLARI

1. E' consentito agli operatori di coprire le proprie attrezzature di vendita mediante l'utilizzo di tende o altre tipologie di strutture che comunque non dovranno risultare sporgenti, rispetto all'area del posteggio, oltre 1 (uno) metro sul fronte di vendita e 50 (cinquanta) cm su ognuno dei due fianchi.
2. I prodotti facenti parte l'attività di vendita potranno essere esposti anche collocandoli alla tenda di copertura, alla sola condizione che la loro proiezione a terra sia all'interno del perimetro del posteggio.

ART. 28 – UTILIZZO DEI VEICOLI DEFINITI “CAMION NEGOZIO”

1. L'esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di auto-negozi che di banchi o altra tipologia di attrezzature, che utilizzino GPL o altra fonte energetica per alimentare apparecchi di cottura di preparazione culinaria o di riscaldamento dei cibi dovrà essere conforme a quanto indicato nei commi successivi.
2. Al solo scopo di perseguire la sicurezza degli operatori commerciali e dei consumatori che frequentano le aree mercatali, si indicano di seguito gli accorgimenti che dovranno essere adottati secondo le disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno circa gli indirizzi di prevenzione incendi.
3. I veicoli e le attrezzature di cui al comma 1 che a qualsiasi scopo utilizzano impianti di cottura a gas mediante fiamme libere devono avere ostensibile:
 - a) *Dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex legge 46/90 e successive modificazioni.*
 - b) *Certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato.*
 - c) *Certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (analogia punto 7.7 del DM 19 Agosto 1996)*

4. Gli operatori che, a qualsiasi titolo o per qualsiasi merceologia, utilizzano tali fonti energetiche per effettuare l'attività di vendita nel posteggio devono avere a disposizione durante l'attività almeno un estintore a polvere di Kg. 6 (sei), in regola con la revisione semestrale.
5. I veicoli o le attrezzature che utilizzano impianti a gas devono essere collocati in una posizione tale da consentire il facile avvicinamento dei mezzi di soccorso.
6. Al fine di garantire un sicuro accesso dei mezzi di soccorso nell'area mercatale il corridoio centrale fra le due file di concessioni deve avere una misura non inferiore a quella minima prevista dal codice della strada, salvo che accessi laterali non consentano comunque di accedervi.
7. Dovrà sempre essere garantito fra due concessioni di posteggio almeno 1 (uno) metro di spazio che dovrà sempre rimanere libero e sgombro da oggetti o attrezzature.
8. Le tende collocate a protezione delle merci devono avere una altezza minima da terra di 3 (tre) metri con possibilità di un rapido innalzamento almeno a 4 (quattro) metri.
9. In nessun caso possono essere detenute per l'attività bombole di gas GPL in utilizzo o deposito superiore complessivamente a 75 (settantacinque) Kg; non è inoltre consentito detenere bombole, anche se vuote, se non collegate agli impianti.

ART. 29 – LA FORMA ITINERANTE, DIVIETI E LIMITAZIONI.

1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto su tutto il territorio comunale ad esclusione delle vie e delle zone che saranno indicate nel piano; nelle restanti aree è consentito con l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
2. L'esercizio dell'attività itinerante è consentito purché il transito e la sosta del veicolo utilizzato siano conformi alle disposizioni del Codice della Strada anche se riferite alle limitazioni ivi prescritte. Il veicolo utilizzato dovrà rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti indicati dal codice della strada e ogni eventuale violazione alle disposizioni del codice, oltre che all'applicazione delle specifiche sanzioni, costituisce anche violazione alle disposizioni del presente regolamento.
3. Nell'esercizio dell'attività in forma itinerante si dovrà escludere qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico e l'eventuale sosta del veicolo dovrà avvenire nel rispetto della normativa dettata ai sensi del codice della strada; è in ogni caso vietato il prolungamento della sosta tanto da trasformare l'attività in quella con l'utilizzo di posteggio di cui all'art. 33, comma 1, lettera a) della legge regionale.
4. Il veicolo utilizzato per l'esercizio della forma itinerante, pur nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, potrà sostare sulla sede stradale a condizione che il fronte di vendita sia rivolto verso l'esterno della sede stessa in modo da non costituire pericolo per i clienti e per i veicoli transiti. Si potrà derogare a tale divieto solamente nell'ipotesi che il veicolo, nell'effettuare la sosta, abbia il proprio fronte vendita distante almeno 3 (tre) metri dal margine esterno della sua semicarreggiata. Nell'ipotesi in cui l'attività sia svolta con un veicolo che necessita dell'apertura di una appendice la suddetta misura può essere ridotta 2 (due) metri misurati tra l'estremità dell'appendice e il margine della sua semicarreggiata.

ART. 30 – I MERCATI

1. Le aree destinate allo svolgimento dei mercati sono rappresentate nelle planimetrie del Piano che indicheranno l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro consistenza, dimensione e destinazione commerciale o loro specializzazione; sarà altresì indicata la frequenza dell'edizione.
2. Nei mercati è consentito l'esercizio dell'attività a coloro che risultano in possesso dell'autorizzazione e della relativa concessione di suolo pubblico per quel mercato ed a coloro che sono abilitati all'esercizio della forma itinerante previa partecipazione alle operazioni di spunta.
3. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, lo stesso si svolgerà nella medesima giornata ad eccezione delle giornate del **25 Aprile, 1 Maggio, 15 Agosto, 25, 26 Dicembre e 1° Gennaio**. Su iniziativa della Pubblica Amministrazione o su istanza degli operatori o delle Associazioni di categoria, con apposito atto, potrà essere previsto lo svolgimento del mercato nel giorno antecedente, successivo o in altra data da concordare con le associazioni di categoria.
4. Nell'ipotesi indicata dal precedente comma 3 le assenze degli operatori assegnatari non saranno conteggiate al fine di determinare il numero massimo delle assenze per il mancato utilizzo della concessione.
5. Il Comune, per ragioni contingibili e urgenti, può determinare lo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.
6. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica permanente nella struttura del mercato, possono essere effettuate previa concertazione con le associazioni di categoria interessate e approvazione da parte del Consiglio Comunale.
7. Nell'ipotesi che l'Amministrazione comunale provveda ad aumentare il numero dei posteggi di un mercato, dopo aver provveduto a garantire la presenza della concessione del posteggio per il produttore agricolo e per il soggetto diversamente abile, dovrà riservare almeno un posteggio all'imprenditoria giovanile intendendo per essa coloro che risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni.
8. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire, di propria iniziativa o su istanza delle associazioni di categoria, eventuali edizioni aggiuntive rispetto a quella stabilita dal Regolamento in occasione di particolari ricorrenze o festività.

ART. 31 – LE FIERE

1. Le aree destinate allo svolgimento delle fiere sono rappresentate nelle planimetrie del vigente Piano che, facenti parte integrante del presente Regolamento, indicano l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro consistenza, dimensione e destinazione commerciale o sua specializzazione; viene altresì indicata la frequenza dell'edizione.
2. La partecipazione alle fiere è consentita a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione comunale e della contestuale concessione di posteggio relativa alla fiera stessa, che viene rilasciata dal comune a seguito dell'espletamento del bando di concorso secondo le modalità indicate dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il Comune, per ragioni contingibili e urgenti, può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.

4. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica permanente nella struttura della fiera, possono essere effettuate previa concertazione con le associazioni interessate.
5. Per ogni fiera è redatta una graduatoria degli operatori abilitati a partecipare alle operazioni di spunta, suddivisa per settore merceologico ed anche per categoria di soggetti diversamente abili, produttori agricoli e imprenditoria giovanile, se previsto.
6. Potranno essere aggiunti alla graduatoria di spunta tutti gli operatori abilitati ad esercitare l'attività nel territorio della Regione Toscana che hanno presentato almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera apposita comunicazione al Comune, nella quale si dovranno indicare gli estremi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Ultimata la graduatoria, alle operazioni di spunta potranno partecipare tutti gli operatori presenti in possesso del titolo abilitativo previsto, anche se non abbiano presentato la preventiva comunicazione sopra citata.
7. Fermo restando le disposizioni inerenti l'attribuzione del punteggio di partecipazione alle operazioni di spunta della fiera, come indicate dal precedente articolo 4, comma 1 lettera /), il Responsabile del Settore provvederà ad aggiornare dopo l'effettuazione di ogni edizione la graduatoria, rendendola pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio.
8. Nell'ipotesi che la fiera abbia una durata pari o superiore a 2 (due) giorni, la presenza alla fiera verrà riconosciuta secondo le previsioni dell'articolo 37 commi 10 e 11 della legge regionale.

ART. 32 – LE FIERE PROMOZIONALI

1. Le fiere promozionali di cui all'articolo 4 comma 1 lettera h) del presente Regolamento sono indicate nel Piano delle aree; alle fiere promozionali partecipano i commercianti su area pubblica e possono partecipare anche i soggetti iscritti al registro delle imprese, nei limiti dei posteggi loro riservati.
2. Nel piano vengono indicate le date di svolgimento, la consistenza della fiera in termini di numero di posteggi, dimensioni, destinazione merceologica e riserva di posteggi a determinate categorie comprese quelle iscritte a qualsiasi titolo al registro delle imprese che possono partecipare.
3. Al fine di consentire la partecipazione alle fiere promozionali il SUAP rilascia la concessione di suolo pubblico che ha una durata di 12 anni; limitatamente ai commercianti su area pubblica la concessione è rilasciata a seguito di bando pubblico utilizzando i criteri e le previsioni degli articoli 18 e 19 del presente regolamento.
4. Per i soggetti diversi dai commercianti su area pubblica che partecipano alle fiere promozionali purché iscritti al registro delle imprese, le concessioni di posteggio, che comunque hanno la validità indicata al comma 3, vengono rilasciate a mezzo bando pubblico utilizzando, ai fini di redigere la graduatoria, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese indipendentemente dalla tipologia di attività produttiva.
5. Ai fini del rilascio della concessione di suolo pubblico per gli interessati dovrà risultare la regolarità contributiva ai sensi dell'art. 44 della legge regionale da verificare secondo le previsioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
6. L'Ufficio comunale preposto provvederà a compilare la graduatoria degli operatori che possono partecipare alle operazioni di spunta sulla base delle presenze accertate nelle edizioni precedenti.

7. Potranno essere aggiunti alla graduatoria di spunta tutti gli operatori abilitati ad esercitare l'attività nel territorio della Regione Toscana che hanno presentato almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera apposita comunicazione al Comune, nella quale si dovranno indicare gli estremi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Ultimata la graduatoria, alle operazioni di spunta potranno partecipare tutti gli operatori presenti in possesso del titolo abilitativo previsto, anche se non abbiamo presentato la preventiva comunicazione sopra citata.
8. Al termine di ogni edizione il Responsabile dell'Ufficio preposto provvederà a rendere pubblica la graduatoria aggiornata delle presenze degli operatori concessionari e degli spuntisti, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
9. Nell'ipotesi che la fiera abbia una durata pari o superiore a 2 (due) giorni, la presenza alla fiera verrà riconosciuta secondo le previsioni dell'articolo 37 commi 10 e 11 L.R. 62/2018.

ART. 33 – LE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

1. Sono manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'articolo 4 comma 1 lettera i) del presente regolamento quelle attività su area pubblica alle quali partecipano i soggetti iscritti al registro delle imprese o comunque dotati di partita IVA e che risultino in possesso della regolarità contributiva di cui agli articoli 44 e 45 della legge regionale, secondo le procedure e verifiche di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
2. Tali manifestazioni sono promosse su iniziativa dell'Amministrazione comunale o su istanza delle associazioni di categoria dei commercianti, enti, pro loco di cui alla LR 86/2016, associazioni iscritte al terzo settore o centri commerciali naturali di cui all'articolo 111 della legge regionale attraverso i suoi organi di gestione, al fine di promuovere particolari zone del territorio, tipologie produttive e specializzazioni merceologiche, favorire l'integrazione di cittadini stranieri, la conoscenza delle produzioni etniche, lo sviluppo del commercio equo e solidale nonché la valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma precedente ed in particolare l'integrazione fra le varie tipologie di commercianti e cittadini, nazionali o stranieri che siano, alle manifestazioni di cui al presente articolo partecipano tutti coloro che risultano iscritti come azienda attiva al registro delle imprese o siano in possesso di partita IVA ed anche coloro nei confronti dei quali non siano applicabili le disposizioni della legge regionale 62/2018.
4. I soggetti indicati dal comma 2 presentano al competente ufficio comunale, entro il 31 Dicembre dell'anno precedente, richiesta di svolgimento della manifestazione e solo in caso di urgenza si potrà presentare tale richiesta almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, la richiesta deve contenere la denominazione della manifestazione, l'indicazione del luogo, data e orario di svolgimento, il numero indicativo di soggetti che parteciperanno e i metri quadri occupati se trattasi di suolo pubblico.
5. L'amministrazione Comunale entro il mese di Gennaio di ogni anno redige il calendario delle manifestazioni che ritiene utile autorizzare nel corso dell'anno.
6. I promotori delle manifestazioni che abbiano avuto il consenso allo svolgimento della manifestazione dovranno rispettare scrupolosamente le indicazioni contenute nel disciplinare predisposto dall'amministrazione Comunale e sottoscritto dal rappresentante dell'organizzazione.
7. La validità del disciplinare è subordinata alla presentazione agli Uffici comunali, prima dell'inizio della manifestazione, del piano di emergenza ed evacuazione e relativa planimetria;

8. Se trattasi di suolo pubblico, dovrà ad ogni modo essere acquisita la concessione all'occupazione del suolo pubblico, previa presentazione dell'apposita domanda e pagamento della relativa Tassa (Canone Unico).
9. Qualora la manifestazione commerciale a carattere straordinario si svolgesse su area privata, valgono le stesse modalità sopra indicate ad esclusione dell'occupazione del suolo pubblico.
10. Il sopracitato disciplinare costituisce titolo abilitativo allo svolgimento delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

ART. 34 MERCATINI DEI NON PROFESSIONISTI

1. Sono mercatini dei non professionisti, previsti dalla lettera J) dell'articolo 4 del presente regolamento, le manifestazioni organizzate o promosse dal comune che si svolgono su area pubblica o privata e per la quale il comune ha rilasciato o previsto apposita concessione.
2. Possono partecipare a tali mercatini soggetti diversi da commercianti o artigiani, ovvero solamente coloro che, per puro hobby e quindi attività non professionale, realizzano direttamente e per l'intero ciclo produttivo, oggettistica realizzata con qualsiasi materiale purché non in metallo prezioso e che dovranno avere un prezzo di vendita al pubblico non superiore a € 100.
3. L'importo massimo complessivo dei prodotti esposti per la vendita non può superare comunque la cifra di € 1000,00. Tutti i prodotti esposti dovranno recare il prezzo di vendita indicato mediante apposito cartello collegato all'oggetto ed esposto in maniera chiara e ben visibile; è consentito esporre un solo cartello di vendita solo nell'ipotesi di articoli identici e del medesimo valore, a condizione che il cartello indichi che l'indicazione del prezzo si riferisce a tutti gli articoli esposti nel reparto.
4. Coloro che, residenti in questo comune, intendono partecipare ai mercatini degli hobbisti devono presentare apposita domanda utilizzando unicamente il modello allegato al presente regolamento che ne costituisce parte integrante, dichiarando:
 - a) Generalità complete, residenza anagrafica e codice fiscale.
 - b) Possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 della LR 62/2018
 - c) Attività svolta al di fuori dell'attività di Hobbista
 - d) Che non ci sono nel proprio nucleo familiare altri soggetti che hanno presentato analoga richiesta o che già siano in possesso del tesserino.

Alla domanda l'interessato deve allegare una propria foto tessera che sarà applicata al tesserino di cui al comma 6.

5. A coloro che hanno presentato la domanda di cui al comma 4 e che ne abbiano diritto, sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento, numerato, datato, con allegata la fotografia dell'interessato e comprensivo di 10 caselle che dovranno essere vidimate a cura degli addetti alla vigilanza o altri operatori comunali in occasione della partecipazione al mercatino; qualora la medesima manifestazione abbia una durata di due giorni si effettuerà una sola vidimazione. Per le manifestazioni di durata superiori a 2 giorni si effettuerà una vidimazione per ogni giorno di partecipazione oltre i primi 2.
6. Il tesserino ha validità di 12 mesi a decorrere dal suo rilascio, in caso di smarrimento, furto, deterioramento o altra causa, non sarà rilasciato un nuovo tesserino prima del decorso di un anno dalla data del suo rilascio.
7. Alla scadenza di validità del tesserino si potrà rilasciare, a richiesta dell'interessato, un nuovo tesserino previa riconsegna di quello precedente.
8. Alle operazioni di rilascio di cui ai commi precedenti la Giunta Municipale, con apposita Delibera, potrà prevedere il pagamento di una tariffa quale rimborso delle spese di segreteria.

9. Durante lo svolgimento del mercatino dovrà essere sempre presente il titolare del tesserino che dovrà essere esposto in maniera ben visibile ed esibito ad ogni richiesta degli addetti al controllo.
10. I soggetti non residenti in questo Comune possono partecipare alla manifestazione utilizzando il tesserino rilasciato dal loro comune di residenza, in tale ipotesi il tesserino sarà vidimato dai medesimi soggetti indicati al comma 5.
11. I mercati degli hobbisti sono promossi dal comune che può affidarne la gestione alle associazioni di categoria degli imprenditori o alle associazioni pro loco di cui all'articolo 16 della LR 86/2016 o iscritte al terzo settore di cui al D.lgs 117/2017, o anche ai centri commerciali naturali costituiti ai sensi all'articolo 111 comma 2 della Legge.

ART. 35 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE DI POSTEGGIO O "SCIA"

1. Ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale la SCIA per la forma itinerante e l'autorizzazione e la concessione di posteggio per il mercato o per la fiera decadono:

a) qualora sia contestata la violazione amministrativa per l'essere venuti meno i requisiti morali o professionali previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010;

b) qualora l'attività non sia iniziata entro 180 giorni (centottanta) dalla data del rilascio dell'autorizzazione ovvero dalla presentazione della SCIA per l'attività di itinerante, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine e sulla quale l'amministrazione comunale si riserva la valutazione.

c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 (quattro) mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87 della legge regionale.

d) qualora, nei casi di cui all'articolo 116 L.R. 62/2018, commi 2 e 3, lettere a), b) e d), le violazioni siano di particolare gravità (art. 37 L.R. 62/2018) e reiterate per più di due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione;

e) decorsi centottanta giorni dall'esito negativo della verifica di regolarità contributiva di cui all'articolo 44, comma 2, e all'articolo 93, commi 3 e 4 (art. 37 L.R. 62/2018), qualora non sia intervenuta la regolarizzazione.

2. La concessione di posteggio per la partecipazione alle fiere decade nell'ipotesi che il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87 della legge regionale.
3. Si procede alla dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio o del titolo abilitativo, autorizzazione o SCIA, nell'ipotesi di espressa previsione da parte di altra normativa statale, regionale o comunale in quanto applicabile.
4. La concessione di suolo pubblico, o la partecipazione al bando di assegnazione, decade nell'ipotesi che la dichiarazioni auto-certificativa resa dagli interessati non risulti veritiera agli accertamenti effettuati dal Comune, oltre a determinare comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.
5. Non sarà riconosciuta la presenza nell'utilizzo della concessione all'operatore che abbia cessato lo svolgimento dell'attività commerciale prima della fine dell'orario previsto senza un giustificato motivo, quale grave peggioramento delle condizioni atmosferiche o intervento dei sanitari per aggravamento dello stato di salute del commerciante.

6. Il tesserino di cui all'articolo 34 del presente regolamento alla sua scadenza non viene rilasciato, per un periodo di 12 mesi, al medesimo soggetto o ad altri soggetti del medesimo nucleo familiare nell'ipotesi di notificazione di due o più violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 34 commesse nel periodo di validità del tesserino.

ART. 36 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. L'attività di commercio su area pubblica può essere sospesa per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi, anche se ottenuti in forma discontinua, all'interno di ciascun anno solare. Rientra nel computo del presente comma sia la sospensione volontaria che quella dovuta per malattia.
2. Ai sensi dell'articolo 87 della legge regionale non concorrono a formare il periodo massimo previsto dal comma 1 le sospensioni dell'attività delle imprese individuali a causa di:
 - a) Malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione che non potrà avere una durata massima cumulativa superiore a 15 (quindici) mesi;
 - b) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della l. 104/1992 e dall'articolo 42 del d.l. 151/2001.
3. La mancata consegna della certificazione al Comune entro il termine previsto dalle precedenti lettere a) e b) non consente di poter giustificare alcun giorno di assenza.

ART. 37 – SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita può essere sospeso, ai sensi dell'articolo 116 comma 5 della legge regionale, in caso di particolare gravità o di reiterate violazioni.
2. Rientrano nelle ipotesi di particolare gravità:
 - a. *l'occupazione abusiva del suolo pubblico anche come eccedenza rispetto a quello concesso purché superiore al 50% di quello dato in concessione;*
 - b. *il mancato rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'articolo 28 del presente Regolamento*
 - c. *l'esercizio della forma itinerante in divieto rispetto alle prescrizioni contenute nell'articolo 29 del presente Regolamento;*
 - d. *il mancato rispetto delle norme poste a tutela del consumatore finale.*
3. Ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 Novembre 1981 n° 689 si ha reiterazione di una violazione quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole, o anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
4. Per i titoli abilitativi rilasciati da altri Comuni, sia regionali che extra-regionali, che incorrono in una delle fattispecie sopra indicate il provvedimento di sospensione dell'attività avrà valore unicamente per il territorio di questo Comune.

ART. 38 - ISTITUZIONE, SOPPRESSIONE E SPOSTAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE

1. Le aree destinate allo svolgimento dell'attività commerciale possono essere modificate per ragioni di pubblico interesse, viabilità, igiene, decoro urbano o altre motivazioni; possono altresì essere soppresse in toto o in parte o nella stessa misura spostate in altra sede.
2. La soppressione, la modifica, l'istituzione o lo spostamento della sede di svolgimento, sia di iniziativa della Pubblica Amministrazione che su istanza degli interessati o loro rappresentanti dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale.
3. In deroga alla previsione del comma 2, la disposizione potrà essere adottata dalla Giunta Comunale nei casi di massima urgenza e comunque per periodi non superiori a 6 (sei) mesi eventualmente rinnovabili.
4. Nell'ipotesi di spostamento dell'area la nuova assegnazione dei posteggi avverrà sulla base della graduatoria di anzianità maturata nella concessione di posteggio formulata applicando i criteri previsti dall'articolo 16 commi 4 e 5 del presente Regolamento.
5. Solo nell'ipotesi che i posteggi oggetto dello spostamento, modifica o soppressione siano in misura superiore al 50 % (cinquanta per cento) dell'intero organico la riassegnazione della concessione riguarderà l'intero organico del mercato, fiera, fiera promozionale.
6. L'istituzione di nuove aree, sia per lo svolgimento dei mercati che delle fiere che dei posteggi isolati, può avvenire solo previo inserimento della manifestazione nel Piano delle aree che fa parte del presente Regolamento. Prima di tale inserimento è possibile prevedere la sperimentazione della manifestazione al fine di verificare la necessità del suo svolgimento, la reale opportunità e l'impatto commerciale per i commercianti su area pubblica, su area privata e per i consumatori. Tale sperimentazione avviene mediante Atto di Indirizzo politico espresso dalla Giunta Comunale. Per tutta la durata di svolgimento della sperimentazione non possono essere rilasciate concessioni e nessun vantaggio sarà assegnato ai partecipanti per la successiva assegnazione a mezzo bando pubblico salvo le eventuali presenze nel posteggio o area oggetto di sperimentazione.
7. L'istituzione a scopo sperimentale di un mercato, fiera, fiera promozionale o posteggio isolato può avere una durata massima di 6 mesi eventualmente prorogabile.

ART. 39 – SANZIONI

1. Salvo che il fatto non sia già previsto e punito da una disposizione di legge, chi viola le altre disposizioni del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro.
2. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 c. 1 della L. 689/81.
3. Ai sensi dell'art. 16 c. 2 della L. 689/81 con deliberazione della Giunta Municipale, sono individuate le violazioni al presente regolamento per le quali viene stabilito un diverso importo del pagamento in misura ridotta rispetto a quello indicato dal secondo comma del presente articolo.

ART. 40- NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il rilascio delle concessioni di suolo pubblico utilizzate per lo svolgimento di attività produttive diverse da quelle trattate dal presente regolamento, quali quelle relative alla rivendita della stampa quotidiana e periodica e somministrazione di alimenti e bevande, dovrà avvenire applicando i medesimi criteri relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni definiti per le attività di vendita, come indicato dal punto 11 del “considerando” contenuto della legge regionale 62/2018 e successive modificazioni.
2. Per tutto quanto non previsto e non disciplinato dal presente regolamento, trova applicazione la normativa nazionale e regionale vigente in materia.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente atto è abrogato il “Regolamento Comunale per la disciplina, l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche”, approvato dal Consiglio Comunale in data 22/12/2016 con deliberazione n. 55.